

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. GUIDI"-CORIGLIANO CALABRO
Prot. 0006719 del 31/08/2021
06-04 (Uscita)

Oggetto: Autorizzazione al Trattamento dati per le finalità connesse all'attuazione del D.L. del 6 agosto 2021, n. 111.

Il Dirigente scolastico

Visto il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

Visto il verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, n. 34, secondo cui è *assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022*;

Vista la Nota M.I. del 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34, che fornisce alcuni richiami sintetici al parere del CTS n. 34;

Visto il “Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;


Visto il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021/2022”;

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone che per l'anno scolastico 2021/2022 e sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi e scolastici per gli istituti di ogni ordine e grado sono svolti in presenza. Fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle Regioni e Province autonome e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità;

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone fino al 31 dicembre 2021:

- le seguenti misure di sicurezza (art. 1 comma 2):
 - a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- impiego delle **certificazioni verdi Covid-19** in ambito scolastico (art. 1 comma 6):
- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,



devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2022.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico ed quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni sul possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola (art. 5 Nota M.I. n. 1237);

Preso atto che la certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Preso atto che il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105", con validità massima fino al 30 settembre 2021;

Considerato che esiste, in capo al Dirigente scolastico, l'**obbligo di verifica** del green pass e, in capo al personale scolastico, l'**obbligo di possesso ed esibizione** (anche dell'eventuale certificato di esenzione dalla vaccinazione);

Considerato che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" (da 400 a 1000 euro). Alla sanzione amministrativa pecuniaria si somma la conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Preso atto che, riguardo alle "assenze ingiustificate", dal primo al quarto giorno al personale non sono dovuti "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" e che "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", fino a quando non si sia acquisito ed esibito il certificato verde;

Considerato che nella Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, è espresso il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione;



Considerate le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo cui “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti Covid e della condizione sanitaria da parte dei Dirigenti scolastici: devono limitarsi e verificare il possesso di una certificazione valida”, che di fatto vietano la creazione di liste di vaccinati e non vaccinati;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che nel presente documento sarà citato con il termine “**GDPR**”;

Visto il D.lgs 196/2003 (modificato dal D.lgs 101/2018);

Considerato che:

- L'art. 29 del GDPR prevede il trattamento sotto l'autorità del titolare;
- L'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018) prevede che il titolare può attribuire a persone fisiche espressamente designate compiti e funzioni connessi al trattamento dati, e individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento;

Preso atto che il titolare del trattamento definisce le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate

Autorizza

L' Assistente amministrativo dipendente di questa istituzione scolastica

NOMINATIVO DEL SOGGETTO DELEGATO	FIRMA DEL DELEGATO
SCARAMUZZO NELLA	<i>Scaramuzzo Nella</i>

Al Trattamento dati nello svolgimento delle attività lavorative di propria competenza e connesse all'attuazione del D.L. del 6 agosto 2021, n. 111.


Nello svolgimento dei propri compiti, l'incaricato dovrà:

- se previsto tra le misure organizzative predisposte e comunicate dal Dirigente, predisporre quotidianamente l'elenco del personale in servizio (generale o per plesso in base alle disposizioni del dirigente), da consegnare ai Collaboratori scolastici delegati alla verifica dei green pass;
- custodire adeguatamente e in maniera riservata gli eventuali elenchi compilati, ricevuti a fine giornata dal/dai collaboratori delegati;
- non divulgare le informazioni ricevute e comunicarle solo ad enti e autorità competenti in caso di necessità per l'espletamento delle procedure previste (es. provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori);
- nel caso di personale con certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione, verificarne la conformità alla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

L'incaricato si impegna ad espletare le attività nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 e in particolare s'impegna a:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



costabile guidi
istituto comprensivo

Via A. Moro, snc – CORIGLIANO-ROSSANO (CS)–

Tel. Segret. 0983/82023 – DS-DSGA 0983/83910 – Fax 0983/81668

C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:www.icguidicorigliano.edu.it– e-mail: csic8ag00g@istruzione.itpec: csic8ag00g@pec.istruzione.it

- limitarsi a compiere esclusivamente le attività lavorative previste;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali trattati;
- non comunicare dati personali trattati se ciò non costituisce espressamente oggetto dell'incarico ricevuto e comunque comunicarli per esclusivi ed inevitabili adempimenti di legge o in osservanza di regolamenti di cui la scuola è a conoscenza;
- non effettuare eventuali copie di banche dati informatiche e copie cartacee;
- rendere inaccessibili ad altri soggetti i documenti trattati.

Per Il Titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia

